

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 933 DEL 07/06/2024

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE, AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, PRESSO U.O.C. NEFROLOGIA DELL'OSPEDALE DI VICENZA-DOTT. THOMAS CORTELLO.

Proponente: UOS FORMAZIONE
Anno Proposta: 2024
Numero Proposta: 937/24

Il Dirigente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi di Genova ha chiesto, con nota agli atti, la stipula della convenzione individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Thomas Cortello, iscritto al 3° anno della Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Ateneo medesimo, che frequenterà l’U.O.C. Nefrologia dell’Ospedale di Vicenza.

In merito alla formazione medico specialistica, la Regione del Veneto con DGR n. 22 del 16/01/2024 ha confermato che l’instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi, deve essere formalizzata da apposita convenzione, la quale è soggetta al rilascio di preventivo nulla osta dell’Area Sanità e Sociale.

Tenuto conto delle disposizioni di cui sopra, questa Azienda con nota prot. n. 55470 del 27/05/2024 ha chiesto ai competenti Uffici Regionali il rilascio di nulla osta per la stipula della convenzione in oggetto.

La Direzione Risorse Umane del SSR Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, con nota prot. n. 56762 del 29/05/2024, ha espresso nulla osta alla stipula dell’accordo individuale, nel testo concordato con l’Ateneo richiedente.

Ricordato che:

- la formazione dei medici specialisti è disciplinata dal Titolo VI del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;
- in conformità a quanto disposto dall’art. 43 del richiamato D.Lgs. n. 368/99, con il decreto interministeriale 68/2015 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Ricordato, inoltre, che con decreto interministeriale n. 402/2017 è stato sancito il principio di esclusività delle strutture/U.O.C. che fanno parte della rete formativa delle scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Premesso quanto sopra, preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore di U.O.C. Nefrologia, Dott.ssa Monica Zanella, si propone l’approvazione della convenzione con l’Università degli Studi di Genova per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Thomas Cortello, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la convenzione individuale con l'Università degli Studi di Genova per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Thomas Cortello, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare l'U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, con sede legale in Via Balbi 5, Genova, codice fiscale Partita IVA00754150100, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dalla Prof.ssa Francesca Chiara Viazzi in qualità di Direttore della Scuola di Specializzazione in Nefrologia, a ciò delegata dal Magnifico Rettore con D.R. 250 del 18/01/2024, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa (PEC: protocollo@pec.unige.it)

E

L'Azienda ULSS 8 Berica con sede in viale Rodolfi 37,36100 Vicenza C.F./P.IVA02441500242, (PEC: protocollo.aulss8@pecveneto.it) nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20.02.1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'Azienda, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale - di seguito denominata anche "soggetto ospitante".

PREMESSE

- Visto il D.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro

diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;

- Visto il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, e in particolare l'art. 6 “*Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università*”;
- Visto il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente ad oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di un'apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di periodi fuori rete formativa;
- qualora le strutture messe a disposizione dell'Azienda facciano parte della rete formativa di un altro Ateneo, l'Azienda dichiara che tali strutture non hanno raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica che il potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) permette di accogliere.

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

L'Azienda si impegna ad accogliere presso la propria sede e presso l'Unità

Operativa di Nefrologia Dialisi e Trapianto, International Renal Research Institute of Vicenza – IRRIV, per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell'Università, il medico in formazione specialistica dott. Thomas Cortello, nato a San Donà di Piave (Venezia) il 18/01/1996 e residente a Eraclea (VE), via Arturo Toscanini 38/A (30020), Codice fiscale CRTTMS96A18H823S.

Art. 3

L'attività formativa del dott. Thomas Cortello ha durata a decorrere dal 01/11/2024 sino al 30/04/2025. L'attività avrà inizio, comunque, a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

Art. 4

L'Azienda per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione mette a disposizione le strutture, i servizi logistici, il personale laureato, tecnico (paramedico e ausiliario) facente capo alla propria Unità Operativa di Nefrologia Dialisi e Trapianto, International Renal Research Institute of Vicenza – IRRIV.

Il medico in formazione specialistica frequenta la predetta struttura negli orari concordati con il Direttore della struttura aziendale e comunque nel rispetto dell'art. 40 del D.lgs. n. 368/1999 sicché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.

Art. 5

Nel rispetto della alternanza tra attività pratica e teorica prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, il medico specialista in formazione svolge le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione ed il Direttore della UO di Nefrologia Dialisi e Trapianto, International Renal Research Institute of Vicenza – IRRIV, dott.ssa Monica Zanella,

dell'Azienda, mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.

Art. 6

La frequenza del medico in formazione specialista è finalizzata alla formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della Scuola di Specializzazione nonché dal piano formativo presentato dallo specializzando stesso e ne rappresenta parte integrante; la frequenza non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro né con l'Università né con l'Azienda.

Art. 7

L'attività integrativa si svolge sotto la guida del Direttore della UO di Nefrologia Dialisi e Trapianto, International Renal Research Institute of Vicenza – IRRIV, Dott.ssa Monica Zanella, individuata come tutor dall'Azienda.

Art. 8

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

Art. 9

Lo svolgimento dell'attività integrativa è seguito e verificato dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico in formazione specialista, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10

Il tirocinante ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare.

Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.lgs. n. 368/1999 nonché dell'art. 3 comma 4 del D.l. 68/2015, dell'art. 3 comma 3 del D.l. n. 716/2016 e dell'all. 1 art.1.6 del D.l. n. 402/2017, durante la sua permanenza presso dette strutture, il tirocinante sarà assicurato a cura del soggetto ospitante contro eventuali infortuni riportati durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi connessi all'attività assistenziale svolta dal tirocinante in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.

La copertura assicurativa per il rischio di infortunio del medico in formazione specialista viene garantita dall'INAIL Gestione per conto dello Stato, tramite specifica comunicazione a cui provvederanno gli appositi uffici dell'Ateneo di Genova, prima dell'inizio delle attività di formazione in oggetto.

Eventuale responsabilità per colpa grave sarà a carico del Medico Specializzando.

Art. 11

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico in formazione specialista che svolge attività di formazione presso le strutture dell'Azienda ed è esposto a rischi è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo il datore di lavoro dell'Azienda (secondo il sistema di deleghe vigente nella Azienda stessa) garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico specialista in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Azienda.

Art. 12

Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria del medico in formazione specialista è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione.

L'avvio della frequenza presso l'Azienda è subordinato all'avvenuta validazione, da parte del medico competente dell'Azienda stessa, della certificazione di idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione. Il Consiglio della scuola si impegna a far sì che il medico in formazione specialista esibisca all'ufficio del Medico Competente (tel. 0444 - 753461 – e-mail: usaz.medicocompetenti@aulss8.veneto.it) il certificato di idoneità sanitaria prima dell'avvio della frequenza per le finalità di cui sopra.

Art. 13

L' Azienda assicura al medico in formazione specialista l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, alla tariffa prevista a costo intero per i soggetti esterni e mette a disposizione le uniformi di servizio.

Art. 14

Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.

In relazione ai rapporti in tema di *data protection* intercorrenti tra le due strutture e alle modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce

come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.

Per le operazioni di trattamento le parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono, e ad impedire l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Nell'espletamento delle attività assegnate al medico in formazione specialistica, l'Azienda, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare il medico in formazione specialista al trattamento dei dati personali e particolari di cui tale soggetto verrà a conoscenza nello svolgimento delle attività formative, nominandolo responsabile o autorizzato al trattamento, previa consegna di dettagliata informativa e adeguata formazione.

Art. 15

Durante lo svolgimento dell'attività integrativa il medico in formazione specialista è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3, 4, 11, 12 e 14. Il medico specialista in formazione deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e qualora coinvolti in attività con radiazioni ionizzanti e classificati "lavoratori esposti" ai sensi del D.lgs. 101/2020, si configurano come "lavoratori esterni" ai sensi dell'art. 7, punto 80, del D.lgs. 101/2020, Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa specifica relativa al rischio da radiazioni ionizzanti, ai sensi e per gli effetti di cui allo stesso D.lgs. 101/2020. In particolare:

a) L'Università si impegna a comunicare all'Azienda la eventuale classificazione del

medico in formazione specialistica come “lavoratore esposto a radiazioni ionizzanti”

ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 101/2020.

b) Qualora il medico in formazione specialistica risulti “lavoratore esposto” ai sensi del D.lgs. 101/2020, l’Università si impegna a trasmettere all’Azienda il giudizio di idoneità specifica emesso dal proprio medico competente/autorizzato e le eventuali variazioni nel tempo intervenute.

c) Qualora il medico in formazione specialistica risulti classificato “lavoratore esposto di categoria A”, l’Università si impegna a dotare lo stesso del libretto personale di radioprotezione previsto dalla normativa.

d) Qualora le attività da svolgere presso l’Azienda comportino esposizione a radiazioni ionizzanti dello specializzando non valutato in precedenza dall’Esperto di Radioprotezione dell’Università, l’Università si impegna a far effettuare tale valutazione preliminarmente all’inizio delle attività presso la Azienda.

e) Referenti per la sorveglianza fisica della radioprotezione sono:

- per il soggetto ospitante:

L’informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l’ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l’eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d’uso e quant’altro utile per lo svolgimento dell’attività in sicurezza.

I medici in formazione specialista vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall’Unità Operativa cui sono assegnati.

I medici in formazione specialista dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dal soggetto ospitante, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 16

Il soggetto ospitante, nell'autorizzare l'accesso presso le zone classificate per i rischi da radiazioni ionizzanti, deve fornire allo specializzando gli idonei mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale stabiliti dall'Esperto Qualificato dell'Ente.

Il soggetto ospitante deve provvedere a informare lo specializzando sui regolamenti e/o procedure di radioprotezione in vigore presso le zone classificate in cui si svolgerà l'attività di tirocinio o di studio.

Art. 17

La presente convenzione **ha durata di 6 mesi**, corrispondenti al periodo di formazione del dott. Thomas Cortello presso la UO di Nefrologia Dialisi e Trapianto, International Renal Research Institute of Vicenza – IRRIV dell' Azienda per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione dell'Università, concedendo, ai sensi del D.lgs. 368/99, l'uso gratuito dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni medico-sanitarie (idonee e adeguate ai sensi del D.lgs. del 09.04.2008, n. 81 s.m.i. – Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro) della citata struttura complessa dell'Azienda, con decorrenza, a norma dell'art. 3, dalla data di perfezionamento della stipula della presente convenzione. Le parti potranno convenire di rinnovare la convenzione con scambio di lettera.

Art. 18

È fatta salva, per ciascuna delle Parti, la possibilità di recesso, dandone preventiva comunicazione alla controparte, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con almeno 3 mesi di preavviso. In particolare, l'Università riconosce all'Azienda la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo per manifesto

inadempimento del medico in formazione specialistica agli obblighi previsti dal contratto di formazione specialistica.

Art. 19

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base alla Tariffa parte II - Art.4 allegata al DPR 26.4.1986 n.131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art.2 della tariffa allegata al DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula e verrà assolta dall'Università in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate- Ufficio Territoriale di Genova 1 – N. 0216718 – 29-12-2016.

Art. 20

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante e l'Università degli Studi di Genova in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.

Art. 21 - Firma digitale

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, dal Direttore della S.d.S. in Nefrologia e dal rappresentante legale dell'Azienda Ospedaliera, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Art. 22 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università.

per l'Università degli Studi di Genova

IL DIRETTORE DELLA SDS IN NEFROLOGIA

Prof.ssa Francesca Chiara Viazzi

Per l'Azienda ULSS 8 Berica

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Patrizia Simionato

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.